

---

*Ordinanza 6 luglio 2000, n. 3064.*

**Disposizioni per la ripresa delle riscossioni dei tributi e contributi sospesi in conseguenza di calamità naturali verificatesi nelle regioni Marche, Umbria, Campania, Basilicata, Toscana e Liguria.**

(G.U. n. 164 del 15.07.2000)

OMISSIS

**Art. 1**

1. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza n. 2779/1998 decorre dal **1° gennaio 2002**; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza n. 2908/98 il recupero decorre dal **1° giugno 2002**. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa (1).

---

(1) *Le parole in neretto sono state così sostituite dal comma 1 dell'art. 7 dell'Ordinanza 14.12.2000, n. 3098. Il comma 2 del medesimo articolo 7 stabilisce che l'onere corrispondente all'applicazione della disposizione di cui al comma 1 è posto a carico delle risorse di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61 e successive integrazioni.*